



Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE V - IMPIEGHI PACIFICI DELL'ENERGIA NUCLEARE, RICERCA E GESTIONE DI MATERIALI E RIFIUTI NUCLEARI - DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE III DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

- VISTA** la legge 14.10.1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957;
- VISTA** la legge 31.12.1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965, n. 1704, dalla legge 19.12.1969, n. 1008, dal decreto del Presidente della Repubblica 10.05.1975, n. 519, e dal decreto ministeriale 20.03.1979;
- VISTA** la legge 24.04.1975, n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968;
- VISTA** la legge 07.08.1982, n. 704, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 03.03.1980;
- VISTO** il decreto legislativo 17.03.1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26.05.2000, n. 187, dal decreto legislativo 26.05.2000, n. 241, dal decreto legislativo 09.05.2001, n. 257, dal decreto legislativo 20.02.2009, n. 23, dal decreto legislativo 23.03.2011, n. 41, dal decreto legislativo 19.10.2011, n. 185, dal decreto legislativo 04.03.2014, n. 45 e dal decreto legislativo 15.09.2017, n. 137, recante *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.”*;
- VISTA** la legge 23.08.1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*, e s.m.i.;
- VISTO** il decreto ministeriale 22.02.1990 (S.O. n. 19 della G.U. n. 74 del 29.03.1990) concernente l'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose;
- VISTO** il decreto ministeriale 04.09.1996 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante l'attuazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);
- VISTE** le Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996);
- VISTA** la Circolare n. 244/F del 26.05.1997 del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) - G.U. n. 134 del 11.06.1997 - concernente le disposizioni amministrative relative all'autorizzazione per la effettuazione dei trasporti stradali di materie radioattive e fissili speciali;
- VISTO** il documento INFCIRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari;
- VISTO** il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*, e s.m.i.;
- VISTI** l'articolo 38 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il D.P.R. 08.08.2002, n. 207, concernente il *“Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300”*;